



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECI.GEDI.151 - Appalti servizi per Hybrid Music e spazi teatrali. Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/00 e contestuale affidamento diretto ex art. 50 co.1, lett.b) del d.lgs. 36/2023, mediante RdO - Trattativa diretta nel MEPA a Sumo Società Cooperativa Sociale dei servizi di accoglienza, informativi e di supporto alla gestione del centro musicale Hybrid Music a Mestre dal 08 giugno 2025 al 7 giugno 2026. Impegno di spesa bilanci 2025-2026. € 39.681,20 (o.f.i.). CIG: B69606E912

Proposta di determinazione (PDD) n. 1024 del 07/05/2025

Determinazione (DD) n. 929 del 08/05/2025

Fascicolo 2025.X/1/1.96 "Servizio Di Accoglienza, Informativo E Di Supporto Alla Gestione Del Centro Musicale Hybrid Music A Mestre Dal 08 Giugno 2025 Al 07 Giugno 2026"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Casarin Michele, in data 07/05/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 08/05/2025.

Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico
Settore Cultura
Servizio Affari generali e Bilancio
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Miriam Balbo

P.D.D. n. 1024 del 07/05/2025
Fascicolo 2025/X.1.1/96

OGGETTO: SECI.GEDI.151 - Appalti servizi per Hybrid Music e spazi teatrali. Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/00 e contestuale affidamento diretto ex art. 50 co.1, lett.b) del d.lgs. 36/2023, mediante RdO - Trattativa diretta nel MEPA a Sumo Società Cooperativa Sociale dei servizi di accoglienza, informativi e di supporto alla gestione del centro musicale Hybrid Music a Mestre dal 08 giugno 2025 al 7 giugno 2026. Impegno di spesa bilanci 2025-2026. € 39.681,20 (o.f.i.). **CIG: B69606E912**

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2024 sono stati approvati il bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 257 del 30/12/2024 sono stati approvati il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;
- con delibera di C.C. n. 7 del 13/03/2025, è stata approvata la variazione del bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027;
- con disposizione prot. n. 610939 del 22/12/2023 il Sindaco ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Dirigente di Settore Cultura presso l'Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico ai sensi dell'art. 23 del vigente "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi", agli atti;

Visti

- il d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa e la stipulazione dei contratti (art. 107); disciplina l'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa e le modalità di assunzione degli stessi (art. 183 comma 4 e 191); stabilisce che le determinazioni a contrattare devono indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base (art. 192);
- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25/03/2013 che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti;
- il d.lgs. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici" e il d.lgs. 209 del 31/12/2024 "Correttivo Codice appalti 2023";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 34 del 15/06/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera del C.C. n. 110 del 20/09/2004;
- il d.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto d'accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- l'art. 2, comma 3 del Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma

dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e il Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di G.C. n. 78 del 13/04/2023;

Richiamati:

- l'art. 26 comma 3 della l. 488/99 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" e il d.l. 95/2012 convertito con l. 135/2012 che ha esteso l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi alle Convenzioni Consip ovvero al Mercato Elettronico della P.A.;
- l'art. 24 co. 6 della l. 448/2001 in base al quale, per l'acquisto di beni e servizi, i comuni, possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007), modificato dalla legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio dello Stato 2019), che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA) o delle convenzioni gestite da CONSIP S.p.A., per l'acquisto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ma inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l'art. 62 co. 1 d.lgs. 36/2023 in base al quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- il "Protocollo di legalità" rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della l. 190 del 06/11/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la l. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: la l. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e la l. 217/2010 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12/11/2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza");
- l'art.1, comma 629 della legge finanziaria 2015 (L.190/2014) che ha apportato modifiche all'art. 17ter del Decreto IVA, introducendo il meccanismo del c.d. split payment;
- il d.lgs. 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della l. 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;

Atteso che la Direzione Finanziaria Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali ha affidato con nota prot. n. 479073 del 06/10/2017 l'immobile sito in via Torino 6E a Mestre, denominato "Hybrid Music" ricompreso all'interno della Hybrid Tower, destinato a sala prove musicali, alla Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde Pubblico – Settore Cultura;

Preso atto che:

- rientra nei programmi del Comune di Venezia - Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico, promuovere e sostenere le attività di carattere culturale di significativa valenza, rivolte anche al coinvolgimento dei giovani e degli adolescenti;
- il Settore Cultura è impegnato attivamente nella gestione del centro musicale Hybrid Music, luogo di

educazione e aggregazione musicale, situato al piano ammezzato della Hybrid Tower, che comprende un'area dotata di due sale insonorizzate destinate a prove musicali, con strumentazione di base, per poter ospitare qualsiasi tipo di band. Nella sala più grande sono presenti anche un pianoforte digitale e un mixer a 32 canali;

Dato atto che:

- si rende necessario affidare dal 08 giugno 2025 al 07 giugno 2026, ai sensi dell'art. 50 co.1, lett.b) del d.lgs. 36/2023, il servizio di accoglienza, informativo e di supporto alla gestione del centro musicale Hybrid Music, per garantire un supporto tecnico ai giovani musicisti, ad un operatore economico che si inserisca in un'ottica di flessibilità del lavoro al fine di integrare e completare l'orario dei servizi del Settore Cultura;
- tale servizio, per le sua specificità e le sue caratteristiche, non è stato accorpato artificialmente né è frazionabile in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023;
- il servizio in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023;
- il datore di lavoro del Centro Hybrid Music è il Direttore dell'Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico, avv. Marco Mastroianni (disposizione PG/2024/39311 del 23/01/2024 del Dirigente del Settore Programmazione Patrimoniale e Logistica).

Rilevato che

- ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 36/2023, l'importo totale stimato dell'appalto ammonta a euro 34.000,00 (IVA esclusa);
 - € 55,57 = (o.f.e.) quantificati come oneri della sicurezza da interferenza a carico dell'Amministrazione Comunale, relativi alla riunione di cooperazione e coordinamento;
- detta somma viene calcolata sulla base dei costi sostenuti negli affidamenti per analogo servizio effettuati per gli anni precedenti, nonché sulla base dei criteri indicati dagli artt. 1-4 del citato Capitolato (ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto);

Verificato che:

- per i predetti servizi non è attiva alcuna convenzione Consip ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l. 488/1999 presso il portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione gestito da Consip s.p.a. alla quale poter eventualmente aderire;
- tramite idonea ricerca nella categoria dei prodotti all'interno del Mercato Elettronico della P.A., è stata accertata la possibilità di provvedere all'acquisizione dei servizi di accoglienza, informativi e di supporto alla gestione del centro musicale Hybrid Music a Mestre dal 08 giugno 2025 al 7 giugno 2026, attraverso il sistema di acquisto on-line con il Mercato Elettronico della P.A. nel bando "Servizi – Categoria: Servizi ricreativi, culturali, sportivi e di Organizzazione eventi CPV: 79952000-2 Descrizione: Servizi di organizzazione di eventi";
- all'esito di indagine volta a identificare i potenziali affidatari nonché le soluzioni presenti nel mercato idonee a soddisfare le descritte esigenze dell'Amministrazione, è stato individuato l'operatore economico Sumo Società Cooperativa Sociale (P. Iva 03523900276);
- la predetta ditta è abilitata ad operare sulla piattaforma M.E.P.A. per il bando e la categoria merceologica di riferimento;
- nell'ambito del M.E.P.A. è prevista, tra le procedure di affidamento, anche la "Trattativa Diretta", quale modalità di negoziazione semplificata che consente di trattare direttamente con un unico operatore economico, con conseguente riduzione della tempistica necessaria e in ottemperanza al principio di economicità;

Riscontrato che:

- in data 16/04/2025 è stata inviata apposita trattativa diretta RdO (Richiesta di Offerta) - ID Negoziazione n. 5276752 in M.E.P.A. con relativo Capitolato Speciale d'Appalto, rivolta alla predetta società con richiesta di presentare un'offerta entro il 22/04/2025;
- entro il termine stabilito nel sistema di acquisto on-line nel Mepa (22/04/2025 ore 10.00), Sumo Società Cooperativa Sociale ha presentato offerta e bilancio preventivo ID n. NP2280658 del 16/04/2025, per un importo di **€ 32.470,00.= (IVA al 22% esclusa)** per l'intero lotto, rispetto all'importo di spesa nel capitolato a base della trattativa (€ 34.000,00.=o.f.e.), allegato A, per una somma complessiva di **€ 39.613,40=(IVA 22% inclusa)**, per i servizi di accoglienza, informativi e di supporto alla gestione del centro musicale Hybrid Music a Mestre dal 08 giugno 2025 al 7 giugno 2026, presentando contestualmente un progetto di assorbimento del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente (clausola sociale), come stabilito all'art 12 del capitolato;

Accertato che

- ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice con affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 del Codice, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla Parte I "DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE";
- ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dello stesso art. 119;
- ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del d.lgs. 81/2008, l'obbligo di cooperazione e coordinamento non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del D.M. dell'interno 10/03/1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.p.r. 177/2011, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'all. XI del d.lgs. 81/2008;

Tenuto conto

- del rispetto del principio di risultato e del principio della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023;
- del rispetto delle indicazioni in materia di criteri di selezione, in applicazione alla normativa di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 36/2023, in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

- del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 36/2023 in quanto Sumo Società Cooperativa Sociale (P. Iva 03523900276) non è il contraente uscente di affidamenti nello stesso settore di servizi;
- di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 co.4 d.lgs 36/2023 per l'esecuzione del contratto, sulla base delle caratteristiche dell'appalto;
- del rispetto delle disposizioni previste dall'art. 58 d.lgs 36/2023 in materia di suddivisione in lotti e in materia di divieto di artificioso accorpamento dei lotti;
- del rispetto del divieto di artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 36/2023;
- del rispetto delle indicazioni in materia di criteri di selezione, in applicazione alla normativa di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023;
- che è stato acquisito il **CIG B69606E912** ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato:

- congruo e conveniente l'importo dell'offerta economica Id. univoco n. NP2280658 del 16/04/2025 presentata da Sumo Società Cooperativa Sociale per i servizi di accoglienza, informativi e di supporto alla gestione del centro musicale Hybrid Music a Mestre dal 08 giugno 2025 al 7 giugno 2026 e rispondente a quanto richiesto nel capitolato speciale (allegato A);
- che l'appaltatore, in possesso dei requisiti richiesti nel capitolato tecnico, dovrà adottare le misure di prevenzione e contenimento dei rischi previste nei DUVRI (Documento di coordinamento e valutazione rischi specifici ed interferenziali) del centro Hybrid Music pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Venezia alla pagina: <https://www.comune.venezia.it/it/content/hybrid-music-la-planimetria>, nel quadro dell'azione di cooperazione e coordinamento promossa dagli uffici comunali in ottemperanza dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- di prevedere penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023;
- che il mancato rispetto del Protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'art. 1, co. 17, l. 190 del 06/11/2012 e del Codice di comportamento (D.P.R. 62/2013 e Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia), come previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 - Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza, consente alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto;
- che l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti ex artt.94 e 95 del Dlgs.36/2023;
- che le verifiche dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 verranno effettuate in caso di successivo sorteggio a campione ai sensi della deliberazione di G.C. n. 170/2023 "Variazione al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025": Nuova misura di prevenzione della corruzione sui controlli a campione ex art. 52, comma 1, d.lgs 36/2023 sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023;
- che l'operatore ha comunicato con tale dichiarazione di applicare il CCNL Cooperative Sociali;

Ritenuto:

- necessario procedere all'affidamento in Consip, ai sensi dell'art. 50 co.1, lett.b) del d.lgs. 36/2023, all'operatore Sumo Società Cooperativa Sociale (P. Iva 03523900276), dei servizi di accoglienza, informativi e di supporto alla gestione del centro Hybrid Music a Mestre dall'8 giugno 2025 al 7 giugno 2026, come da

offerta n. NP2280658 del 16/04/2025 - ID Negoziazione n. 5276752 per l'importo di € 32.470,00.=o.f.e. per una somma complessiva di € 39.613,40=(o.f.i.);

- di approvare la stipula della negoziazione Id n. 5276752 (allegato B costituente parte integrante e contestuale del presente atto) presentata attraverso il sistema di acquisto on-line con il Mercato Elettronico della P.A. nel Bando "Servizi – Categoria: Servizi ricreativi, culturali, sportivi e di Organizzazione eventi CPV: 79952000-2 Descrizione: Servizi di organizzazione di eventi", per regolare i rapporti tra il Comune di Venezia - Settore Cultura e Sumo Società Cooperativa Sociale;

- di impegnare l'importo di € 39.613,40=(o.f.i.) più € 67,80=(o.f.i.) quantificati come oneri della sicurezza da interferenza a carico dell'Amministrazione Comunale, relativi alla riunione di cooperazione e coordinamento, per la somma complessiva di € 39.681,20=(o.f.i.) per l'affidamento del servizio indicato da imputare al cap. 21503/99 "Altri servizi", Azione di spesa SECI.GEDI.151- Appalti servizi per Hybrid Music e spazi teatrali - codice gestionale 999 "Altri servizi diversi n.a.c." come segue:

- € 21.150,62=o.f.i. al Bilancio 2025 comprensivo degli oneri della sicurezza da interferenza, che non avendo sufficiente disponibilità viene incrementato per € 1.445,93 mediante riduzione dell'azione di spesa del medesimo capitolo EVEN.GEDI.066 – Servizi per l'attività di rappresentanza e comunicazione, finanziata con Imposta di soggiorno;

- € 18.530,58= o.f.i. al Bilancio 2026, finanziata con Imposta di soggiorno;

- che il pagamento della spesa sarà liquidato, subordinatamente al riscontro della regolare esecuzione del servizio e previa acquisizione di regolare documentazione contabile;

Visti

- la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 del dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al d.lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

DETERMINA

1. di procedere, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e affidare ai sensi dell'art. 50 co.1, lett.b) del d.lgs. 36/2023 i servizi di accoglienza, informativi e di supporto alla gestione del centro musicale Hybrid Music a Mestre dal 08 giugno 2025 al 07 giugno 2026, a Sumo Società Cooperativa Sociale (P. Iva 03523900276), in base alle motivazioni e secondo le modalità esplicitate in premessa, stabilendo che:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire è garantire l'apertura e la fruizione del centro musicale Hybrid Music dal 08/06/2025 al 07/06/2026;
 - b) l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di accoglienza, informativi e di supporto alla gestione del centro musicale Hybrid Music dal 08/06/2025 al 07/06/2026;
 - c) il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione della stipula della Negoziazione Id.n. 5276752 nel portale AcquistinretePa ai sensi dell'art. 18 co. 1 del d.lgs 36/2023;
 - d) le clausole contrattuali essenziali sono quelle previste dal MEPA contenute nella richiesta di trattativa diretta con relativo Capitolato (allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto) e nell'offerta della società, dal d.lgs. 36/2023, dal d.lgs 81/2008, dal codice civile e dai regolamenti comunali;
 - e) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;
2. di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 i servizi di accoglienza, informativi e

di supporto alla gestione del centro musicale Hybrid Music a Mestre dall' 8 giugno 2025 al 7 giugno 2026 a Sumo Società Cooperativa Sociale (P. Iva 03523900276), per l'importo di € 39.613,40=(o.f.i.) più € 67,80=(o.f.i.) quantificati come oneri della sicurezza da interferenza a carico dell'Amministrazione Comunale, relativi alla riunione di cooperazione e coordinamento, per la somma complessiva di € 39.681,20=(IVA 22% inclusa) rispetto all'importo stabilito nel capitolato (allegato A), a seguito di RdO (richiesta di offerta) nel portale AcquistinretePa;

3. di approvare l'offerta n. NP2280658 del 16/04/2025 per l'intero lotto presentata attraverso il sistema di acquisto on-line con il Mercato Elettronico della P.A. nel Bando "Servizi – Categoria: Servizi ricreativi, culturali, sportivi e di Organizzazione eventi CPV: 79952000-2 Descrizione: Servizi di organizzazione di eventi" e di procedere alla stipula della Negoziazione Id. n. 5276752 (allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto) per regolare i rapporti tra il Comune di Venezia - Settore Cultura e Sumo Società Cooperativa Sociale;
4. di procedere alla stipula ID Negoziazione n. 5276752 nel portale AcquistinretePa (allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto) per regolare i rapporti tra il Comune di Venezia - Settore Cultura e Sumo Società Cooperativa Sociale;
5. di impegnare a favore di Sumo Società Cooperativa Sociale (**CIG: B69606E912**) l'importo di € 39.681,20=(o.f.i.) al capitolo 21503/99 "Altri servizi", Azione di spesa SECI.GEDI.151- Appalti servizi per Hybrid Music e spazi teatrali - codice gestionale 999 "Altri servizi diversi n.a.c." come segue:
 - € 21.150,62=o.f.i. al Bilancio 2025 comprensivo degli oneri della sicurezza da interferenza, che non avendo sufficiente disponibilità viene incrementato per € 1.445,93 mediante riduzione dell'azione di spesa del medesimo capitolo EVEN.GEDI.066 – Servizi per l'attività di rappresentanza e comunicazione, finanziata con Imposta di soggiorno;
 - € 18.530,58= o.f.i. al Bilancio 2026, finanziata con Imposta di soggiorno;
6. di demandare a successive disposizioni dirigenziali di pagamento della spesa a Sumo Società Cooperativa Sociale subordinatamente al riscontro della regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione di regolare documentazione contabile fatti salvi gli accertamenti DURC;
7. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in capo al firmatario della determinazione e che non sono presenti segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento (dichiarazione resa con nota prot. n. 0209848 del 22/04/2025, agli atti) e al responsabile dell'istruttoria dott.ssa Valentina Lingua;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Michele Casarin, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del d.lgs. 36/2023, dirigente del Settore Cultura e che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Miriam Balbo in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Bilancio;
9. di dare atto che copia del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia (D.G. n. 78/2023) di cui al d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, è stato sottoscritto per presa visione da Sumo Società Cooperativa Sociale in data 16/04/2025;
10. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37, comma 1, lettera b) d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1 del d.lgs. 36/2023 in base al quale le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale;
11. di dare atto che i dati dell'appalto sono pubblicati all'url <https://portale.comune.venezia.it/determinazioni-dirigenziali>;
12. di dare atto, con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, del rispetto di quanto previsto dall'art. 147 bis del d.lgs. 267/00;
13. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di

regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 267/00.

IL DIRIGENTE - SETTORE CULTURA
Dott. Michele Casarin

ALLEGATI

A. Capitolato tecnico

B. Documento di Stipula ID Negoziazione n. 5276752 nel portale AcquistinretePa

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 1024

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10158/2025 del 07/05/2025 - NON ESECUTIVO "UFF GEDI027 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di stima e v" "UFF GEDI027 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di stima e vendita a mezzo asta telematica, degli oggetti rinvenuti, divenuti di proprietà comunale, dopo l'espletamento delle procedure previste dal Codice Civile art. 927 e seguenti e in applicazione del vigente Regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio comunale artt. 18 e 19.-Impegno di spesa - anno 2025. "

autorizzazione Proposta di determina 1024/2025 del 07/05/2025

L'impegno di spesa numero 10158/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	05021.03.021503099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2025	21.150,62
<i>Resp. servizio</i>	CULTURA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	SUMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Cod.Fisc.	
<i>CIG</i>	03523900276 P.Iva 03523900276 B69606E912 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	1977 - SECIGEDI151 - Appalti servizi per Hybrid Music e spazi teatrali	
<i>Tipo Finanz.</i>	320 - 077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
<i>Capitolo</i>	05021.03.021503099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2026	18.530,58
<i>Resp. servizio</i>	CULTURA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	SUMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Cod.Fisc.	
<i>CIG</i>	03523900276 P.Iva 03523900276 B69606E912 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	1977 - SECIGEDI151 - Appalti servizi per Hybrid Music e spazi teatrali	
<i>Tipo Finanz.</i>	320 - 077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		39.681,20

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

05021.03.021503099 a competenza 2025 al 07/05/2025

Stanziamiento di bilancio	471.000,00 +
Impegni precedenti	400.213,43 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	70.786,57 =
Ammontare del presente impegno	21.150,62 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	49.635,95 =

05021.03.021503099 a competenza 2026 al 07/05/2025

Stanziamiento di bilancio	471.000,00 +
Impegni precedenti	261.734,57 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	209.265,43 =
Ammontare del presente impegno	18.530,58 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	190.734,85 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 07 maggio 2025



**Area Sviluppo, Promozione della città
e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico
Settore Cultura
Servizio Affari Generali e Bilancio
piazzetta C. Battisti n. 4 – 30174 Venezia Mestre**

**CAPITOLATO SPECIALE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INFORMATIVO E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL
CENTRO MUSICALE HYBRID MUSIC A MESTRE DAL 08 GIUGNO 2025 AL 07 GIUGNO
2026**

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023

I N D I C E

- Art. 1** – STAZIONE APPALTANTE
- Art. 2** – OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 3** – IMPORTO
- Art. 4** – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 5** – DURATA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 6** – VERIFICHE
- Art. 7** – PENALI
- Art. 8** – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- Art. 9** – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 10** – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
- Art. 11** – TUTELA DEI DIPENDENTI, SOCI, COLLABORATORI: SICUREZZA E RISCHI
- Art. 12** – TUTELA DEI DIPENDENTI, SOCI, COLLABORATORI: REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
- Art. 13** – DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO. SUBAPPALTO
- Art. 14** – STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
- Art. 15** – RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO
- Art. 16** – PROCEDURE CONCORSUALI
- Art. 17** – NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
- Art. 18** – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- Art. 19** – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 20** – CODICE DI COMPORTAMENTO
- Art. 21** – PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) – RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
- Art. 22** – REFERENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il presente documento descrive i contenuti del rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla documentazione del Bando di abilitazione CONSIP dei fornitori di servizi per la partecipazione al mercato elettronico (Me.P.A.).

Art. 1 – Stazione appaltante

Comune di Venezia – San Marco 4136, 30124 Venezia. C.F. 00339370272.

Sito web: www.comune.venezia.it

Area Sviluppo Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico

Settore Cultura - sede piazzetta C. Battisti n. 4 – 30174 Venezia Mestre tel. 041 274 6187

E-mail istituzionale: cultura@comune.venezia.it

Indirizzo PEC: cultura@pec.comune.venezia.it

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto, di cui al presente capitolato, ha per oggetto il servizio di accoglienza, informativo e di supporto alla gestione del centro musicale Hybrid Music sito in via Torino n. 6/E a Venezia Mestre dal 08 giugno 2025 a 07 giugno 2026. La durata complessiva dell'affidamento è di 12 mesi.
2. Il servizio, per le sua specificità e le sue caratteristiche, non è stato accorpato artificialmente né è frazionabile in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023; inoltre non riveste un interesse transfrontaliero di cui all'art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023.
3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120 d.lgs. 36/2023).

Art. 3 – Importo

1. L'importo per il servizio in oggetto di **€ 34.055,57.=** oneri fiscali esclusi di cui:
 - **€ 34.000,00.=(o.f.e.)** quale importo soggetto a ribasso:
 - specifici costi della sicurezza pari a €. **55,57.=** (o.f.e.), quantificati come oneri della sicurezza da interferenza a carico della stazione appaltante, a seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, per rischi interferenti.
2. L'importo complessivo dell'affidamento comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 32.100,00.= IVA esclusa (contratto collettivo Multiservizi)
3. L'importo sopra espresso ha la sola funzione di indicare il valore massimo del servizio presunto, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dall'offerta aggiudicata, senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere. Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
4. Prima di procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Art. 4 – Descrizione del servizio

Il personale da collocare presso il centro Hybrid Music, nella misura di una unità, è incaricato dell'apertura e chiusura dello spazio in autonomia, della messa in funzione dei locali e accensione degli impianti di illuminazione e dello spegnimento della strumentazione della sala e controllo della funzionalità delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza.

Effettua servizio di accoglienza e informazione utenti, garantisce supporto tecnico ai musicisti nelle stanze insonorizzate seguendo la connessione degli strumenti alla backline della sala, gestisce documentazione d'ufficio e/o del centro musica (es. foto, video), anche relativa alla sezione musicale documentale collegata alla rete Biblioteca civica.

Offre supporto nell'organizzazione di attività, fornisce informazioni utili su richiesta del pubblico in modo diretto o telefonicamente e raccoglie iscrizioni degli utenti; fornisce riepiloghi e statistiche.

Gestisce la cassa relativa ai pagamenti per alcuni servizi offerti dalla sala (spazio prove ed eventuali ulteriori servizi quali corsi, workshop e registrazioni).

Requisiti generali: l'affidatario deve possedere i requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. 30/2023 e non incorrere nei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto.

Requisiti di capacità tecnica e professionale.

L'operatore deve soddisfare i seguenti requisiti:

- A)** capacità relazionali con adolescenti e giovani al fine di garantire un'accoglienza adeguata ad uno spazio pubblico, con atteggiamento propositivo e incentivante svolgendo mansioni di rapporto diretto con gli utenti;
- B)** capacità di gestione di eventuali criticità, date da ospiti indesiderati o da eventuali situazioni conflittuali;
- C)** capacità di utilizzo di fotocamere/videocamere per documentazione e relativa propensione alla gestione di archivi (dati, materiali audio e video);
- D)** dimestichezza con internet, e-mail, social network e software di produttività personale (in particolar modo Excel);
- E)** disponibilità all'apprendimento del funzionamento di base delle strumentazioni presenti in sala prove (mixer, microfoni, amplificatori);
- F)** disponibilità e capacità a relazionarsi con altri enti/realità per collaborare al fine di organizzare attività ed eventi;
- G)** propensione al lavoro di gruppo.

L'operatore richiesto è qualificato e viene adibito ad operazioni di media complessità (amministrative, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. Ha preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.

L'operatore dovrà possedere attestazione di idoneità tecnica di addetto antincendio livello II (8 ore) come prescritto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 02/09/2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, co. 3 lett. a), punto 4 e lett. b) del d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81" e attestato del corso per addetti di primo soccorso, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. trattandosi di luogo di lavoro ove si svolge attività come da elenco dell'allegato X e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 02/09/2021.

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento contenente le informazioni previste dall'art. 26 comma 8 d.lgs. 81/2008. La tessera di riconoscimento è a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

L'Amministrazione richiederà al soggetto affidatario di presentare entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione:

- A)** i nominativi del personale chiamato ad espletare i servizi per il Centro Hybrid corredato da documentazione certificante l'idoneità ai servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione delle condizioni di sicurezza, con idoneità tecnica di addetto antincendio livello II (8 ore) come prescritto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 02/09/2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, co. 3 lett. a), punto 4 e lett. b) del d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81" e dell'attestato del corso per addetti di primo soccorso, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. trattandosi di luogo di lavoro ove si svolge attività come da elenco dell'allegato X e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 02/09/2021;
- B)** dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ("Tracciabilità dei flussi finanziari") così come modificato dal D.L. 187/2010 contenente gli estremi del conto dedicato alla prestazione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- C)** il nominativo di un proprio referente con il Comune dedicato esclusivamente all'appalto in oggetto ed i relativi riferimenti per tutte le comunicazioni, con il compito di intervenire e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e che gestirà tutte le incombenze tecniche ed amministrative;
- D)** il nominativo del responsabile aziendale per la sicurezza;
- E)** la dichiarazione di aver preso visione del DUVRI.

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario l'istruzione preventiva e la formazione del personale ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

In ottemperanza alla normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs 81/08 e D.I. 22 luglio 2014), del rispetto della normativa sui locali di pubblico spettacolo (DM 19.08.1996 e s.m.i.) l'affidatario si impegna a rispettare e garantire la piena applicazione di tutte le normative citate, sollevando il Comune di Venezia da ogni eventuale responsabilità.

Ai sensi della Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture", la stazione appaltante effettuerà ispezioni a sorpresa con cadenza periodica.

Art. 5 – Durata e modalità di esecuzione del servizio

1. Durata del servizio e validità dell'affidamento: dal 08 giugno 2025 al 7 giugno 2026 (12 mesi).
2. Nell'espletamento dell'incarico, l'operatore economico aggiudicatario deve garantire:
 - a) la messa a disposizione del personale in possesso delle caratteristiche tecniche richieste nella procedura. Eventuali sostituzioni in corso d'opera devono essere comunicate al Settore Cultura con sufficiente anticipo, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale che l'Amministrazione stessa non giudichi soddisfacente;
 - b) la continuità del servizio e in caso di indisponibilità (per ferie, malattia o assenze in genere) provvedere a prendere misure idonee ed evitare qualsiasi discontinuità nell'efficacia del servizio prestato.
3. Contingente orario ipotizzato: dal 08 giugno al 07 giugno 2025 42 ore settimanali per 1 unità.
4. Il servizio ha una durata di minimo 6 e massimo 8 ore al giorno in fascia pomeridiana e serale come da tabella sotto riportata.
5. Gli spazi prove (detti anche "turni") sono normalmente organizzati di due ore in due ore.
6. L'apertura del Centro sarà garantita dall'operatore e da personale del Comune di Venezia. Eventuali variazioni di orario che potrebbero verificarsi per situazioni straordinarie saranno preventivamente autorizzate da parte del dirigente responsabile del Settore Cultura.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare e/o adattare gli orari di servizio sulla base del calendario, ma anche a seguito di successive verifiche o per specifiche esigenze, per interventi migliorativi in corso di appalto, programmi speciali ecc.. Ogni variazione sarà opportunamente comunicata.
8. Sono previste inoltre indicativamente le seguenti variazioni ordinarie di orario e/o chiusure: 1) eventuale riduzione di orario e di servizi nella giornata precedente le festività di Pasqua, Natale, fine anno; 2) eventuale riduzione di orario durante il periodo estivo; 3) eventuale modifica dell'articolazione oraria giornaliera in caso di attività di promozione ordinaria e/o straordinaria che prevedano servizi organizzativi e di assistenza anche con la presenza di personale comunale; 4) chiusure "ponte" valutate di volta in volta dal committente; 5) chiusure per festività infrasettimanali.
9. A titolo indicativo nell'arco del periodo considerato (08 giugno 2025 – 07 giugno 2026), sulla base dei calendari e delle ricorrenze, il centro Hybrid Music osserverà i seguenti periodi di chiusura 2025-2026: dal 5 agosto al 1 settembre compreso, 1 e 21 novembre, 8 dicembre, dal 23/24/25/26 dicembre e 31 dicembre 2023; 1 gennaio, 5/25 e 26 aprile, 1 maggio.
10. Orario di apertura Hybrid Music:

dal 08 giugno 2025 al 07 giugno 2026

	Orario Apertura sala A	Orario Apertura sala B	Totale ore di presenza
MARTEDI	16-22	16-22	6 ore
MERCOLEDI	15-23	15-23	8 ore
GIOVEDI	16-22	16-22	6 ore
VENERDI	15-23	15-23	8 ore
SABATO	16-22	16-22	6 ore
DOMENICA	15-23	15-23	8 ore

L'orario stimato complessivo per il servizio è di 1924 ore.

Art. 6 – Verifiche

1. L'affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per l'Amministrazione Comunale finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi.
2. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'[articolo 50, comma 1, lettere a\) e b\)](#), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche per controllare la corrispondenza alle specifiche del presente Capitolato e nel caso di difformità provvederà a darne comunicazione all'affidatario.

Art. 7 – Penali

1. Il Committente prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023.
2. Nei casi di mancato rispetto, da parte del soggetto affidatario, di uno qualunque degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di € 1.000,00 (mille), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, per le fattispecie più gravi, alla risoluzione del contratto. In ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere ai sensi dell'art. 1382 c.c. il risarcimento di danni ulteriori.
3. L'applicazione delle penali è trattenuta sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento, autorizzando l'Amministrazione a non corrispondere in tutto o in parte il corrispettivo aggiudicato, salvo il risarcimento di maggiori danni. L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno verranno trattenute direttamente dall'Amministrazione Comunale sull'importo della rata della prima competenza utile o sulla garanzia, di cui all'art. 10 che, in tal caso, dovrà essere integralmente e immediatamente ricostituita.
4. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l'Ente renderà tempestivamente informato l'affidatario con lettera raccomandata a/r, concedendo un termine minimo di dieci giorni dalla data di ricevimento per la presentazione di spiegazioni ed eventuali giustificazioni.

Art. 8 – Modalità di fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo dei servizi sarà liquidato dal Settore Cultura, con cadenza mensile a consuntivo, su presentazione di regolare fattura, per il numero di prestazioni effettivamente prestato.
2. La fattura dovrà pervenire esclusivamente in formato elettronico, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e dovrà essere intestata a Comune di Venezia – Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico Settore Cultura, piazzetta Battisti n. 4 – Venezia Mestre, dovrà indicare obbligatoriamente tutti i dati relativi al pagamento (numero c/o bancario dedicato e codice IBAN, numero c/c postale dedicato); riportare il codice **CIG** relativo al servizio; indicare l'importo complessivo fatturato; indicare Settore Cultura - Servizio Affari generali e Bilancio. Dovrà essere inoltrata in formato digitale con il codice univoco ufficio "UFWX64" e nome ufficio "Uff_eFatturaPA". In mancanza di suddetti elementi la fattura sarà restituita al mittente. Codice Fiscale Comune di Venezia: 00339370272.
3. Il pagamento, subordinato alla preventiva verifica da parte del personale incaricato dell'Amministrazione comunale, della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e atti allegati sarà disposto con atto dirigenziale e verrà

effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, attraverso bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e a servizio regolarmente effettuato.

4. Le fatture non possono essere emesse prima dell'effettivo svolgimento del servizio. Nel caso in cui le prestazioni siano in numero inferiore a quelle preventivate, l'Amministrazione liquiderà quanto effettivamente dovuto.
5. L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al soggetto affidatario fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.
6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.
7. Il meccanismo dello Split Payment è regolato dall'art. 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società" del DPR n. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.ii.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della l. 136/2010 e s.m.i. In particolare, si impegna a trasmettere al Settore Cultura, entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Settore Cultura avrà facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R o tramite PEC, salvo in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale adempimento.
3. L'appaltatore si impegna a far sì che nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
4. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 l. 136/2010 il contratto di aggiudicazione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 10 – Responsabilità e obblighi dell'affidatario

1. L'affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione o tentativi di concussione commessi nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. L'affidatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto nel presente atto e documentazione allegata con la migliore diligenza e attenzione e ne è responsabile verso l'Amministrazione Comunale.
3. L'affidatario sarà considerato responsabile civilmente e penalmente in caso di infortuni, sinistri o di danni che per fatto proprio, del proprio personale, o per mancate previdenze, venissero arrecati alle persone o alle cose, sia del Comune che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa la stipula di contratti di assicurazione per responsabilità civile.
4. L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei materiali.
5. Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., il contraente è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo l'Amministrazione, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, ha diritto di richiedere al

soggetto il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. Qualora l'affidatario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere direttamente, trattenendo l'importo sui crediti vantati dal soggetto affidatario, con obbligo di immediato reintegro.

7. Qualora l'affidatario non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.

Art. 11 – Tutela dei dipendenti, soci, collaboratori: sicurezza e rischi

1. Ai fini del rispetto delle indicazioni presenti sul piano di gestione delle emergenze e sui documenti di agibilità dello spazio, in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs 81/08 e D.I. 22 luglio 2014), del rispetto della normativa sui locali di pubblico spettacolo (DM 19.08.1996 e s.m.i.) e di tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza e salute, l'affidatario si impegna a rispettare e garantire la piena applicazione di tutte le normative citate con i relativi protocolli, sollevando completamente il Comune di Venezia da ogni eventuale responsabilità.
2. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI (Documento di coordinamento e valutazione rischi specifici ed interferenziali) ed il Piano di Gestione delle Emergenze del Centro Musicale Hybrid Music sono scaricabili dal sito internet istituzionale del Comune di Venezia <https://www.comune.venezia.it/it/content/hybrid-music-la-planimetria>.
3. E' obbligo dell'aggiudicatario assicurare le misure di prevenzione, protezione e contenimento dei rischi previsti nei documenti di sicurezza adottati nel quadro dell'azione di cooperazione e coordinamento promossa dagli uffici comunali in ottemperanza dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'art. 16 del d.lgs. 106/2009 e s.m.i e l'osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli adempimenti e delle misure di sicurezza previsti dagli appositi piani di sicurezza.

Art. 12 – Tutela dei dipendenti, soci, collaboratori: regolarità contributiva

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 23/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. L'operatore economico deve presentare unitamente alla scheda di offerta, un progetto di assorbimento del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale indicata, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale con conseguente esclusione dalla procedura.
2. Per i dati relativi al personale già impiegato presso la Hybrid Music, si veda l'allegato "1" del presente capitolato.
3. Il soggetto affidatario è obbligato all'osservanza di tutte le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assistenza, previdenza, assicurazione sociale e contributiva per i dipendenti, soci o collaboratori.
4. Gli ordini di pagamento saranno disposti, previa positiva conclusione delle necessarie verifiche a carico dell'Amministrazione comunale e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (o nel caso la legge non disponga l'iscrizione del concorrente presso l'INPS e/o INAIL necessari per richiedere il DURC, altro documento equiparabile, se dovuto) che non evidenzia inadempimenti. Il Comune di Venezia potrà richiedere all'operatore economico ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio.
5. Qualora, per accertamento dell'Amministrazione, o dietro segnalazione degli organi di vigilanza, l'operatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni dovuti in favore del personale addetto al

servizio appaltato e alle disposizioni degli istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, i pagamenti delle fatture saranno sospesi fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'affidatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

6. L'operatore economico si obbliga a tenere indenne e dunque risarcire l'Amministrazione Comunale per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Amministrazione dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa o avanzata nei suoi confronti da parte di dipendenti impegnati nell'appalto.
7. Si fa espresso rinvio a quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

Art. 13 – Divieto di cessione di contratto. Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 120, comma 1, lettera d\)](#) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dello stesso art. 119. I servizi di cui al presente appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto ai sensi dell'art.119 c.17.

I servizi di cui al presente appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.

Per l'eventuale cessione di azienda e gli eventuali atti di trasformazione, fusione e scissione del/i soggetto/soggetti esecutore/i del contratto valgono le disposizioni in vigore.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune di Venezia solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Art. 14 – Stipula contratto e Spese contrattuali

1. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla procedura, gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto, sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 d.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [Codice dell'amministrazione digitale](#) (d.lgs. 82/2005); secondo le modalità e le procedure messe a disposizione dal MEPA.
3. Il capitolato fa parte integrante del contratto.
4. Il contratto è stipulato nei termini indicati all'art. 18 co. 3 d.lgs. 36/2023.
5. Sono esenti dall'imposta di bollo, gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (Allegato I.4 del d.lgs. 36/2023).
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
7. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto.

Art. 15 – Risoluzione contrattuale e recesso

1. La stazione appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano le condizioni indicate all'art. 122 del d.lgs. 36/2023, in particolare per modifica sostanziale del contratto. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; se l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, fermo restando il pagamento delle penali; per impiego di personale non idoneo a garantire le responsabilità gestionali affidate; in caso di mancato rispetto del Protocollo di legalità; per cessione del contratto ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023; in caso di applicazioni di penali in misura superiore, complessivamente, al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023.
2. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'affidatario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della

presente clausola: inosservanza di norme in materia di lavoro; inosservanza di norme in materia di sicurezza; violazione del divieto di cessione del contratto; ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

3. L'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.,:
 - nel caso di reiterate e gravi inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto (es. atti e comportamenti lesivi dei legittimi interessi della committenza) o la violazione di norme di legge o di regolamenti;
 - per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - per violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165) e del Codice di Comportamento del Comune di Venezia (Delibera G.C. n. 78 del 13/04/2023);
 - per mancato rispetto del Patto di integrità o del Protocollo di legalità del 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti.
4. L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.
6. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. La facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1671 c.c. è esercitata mediante invio di apposita comunicazione. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 2237 cc.

Art. 16 - Procedure concorsuali

1. Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti del soggetto affidatario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di recesso.
2. In caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico, il contratto di affidamento del servizio si scioglie di diritto. Per l'individuazione di un nuovo affidatario l'Amministrazione potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare il servizio ad altro soggetto.
3. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applica l'art. 68 del d.lgs. 36/2023.
4. L'Amministrazione comunale potrà valutare se proseguire o meno il contratto con un altro operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 17 – Norme regolatrici del rapporto contrattuale

1. Le condizioni del contratto concluso con l'affidatario sono descritte nel presente documento e negli allegati.
2. Per quanto non espressamente indicato, il rapporto contrattuale è regolato:
 - a) dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla Legge sulla Contabilità di Stato, R.D. n. 2440/23, dal d.lgs. n. 36/2023 in materia di Contratti pubblici, dal Codice civile, dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - b) dalle vigenti disposizioni regolamentari anche comunali;
 - c) dal regolamento e-procurement della piattaforma di Consip denominata Acquistinretepa e dal bando **"Servizi – Categoria: Servizi ricreativi, culturali, sportivi e di**

Organizzazione eventi CPV: 79952000-2 Descrizione: Servizi di organizzazione di eventi" nel Mercato Elettronico (ME.P.A.).

Art. 18 – Definizione delle controversie e foro competente

1. Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia.
2. Il contratto non contiene la clausola compromissoria. È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del contratto.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.
3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.
4. In relazione alle prestazioni di cui al presente atto, l'affidatario assume il ruolo di autonomo titolare del trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 20 – Codice di Comportamento

1. L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023.
2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del decreto sopra citato nonché copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire su richiesta prova dell'avvenuta comunicazione.
3. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 21 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - Rischi corruttivi e Trasparenza

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2024, disponibile al seguente link:

<https://www.comune.venezia.it/it/content/piano-performance> .

Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia suddetto. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, dichiara di:

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con esso e con quanto previsto dal PIAO 2025-2027 alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e comunque tale da non esporre il Comune di Venezia al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. Lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del Comune di Venezia a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme ad esso e al PIAO 2025-2027 - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse (es: rapporti di parentela tra il personale dell'operatore economico e i dipendenti del settore interessato dal procedimento);
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- essere al corrente che l'affidamento prevede delle clausole risolutive nel caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), come previsto dal PIAO 2025-2027 alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza"
- essere consapevole che ai sensi dell' art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comune di Venezia a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 22 – Referente e Responsabile del procedimento

1. Per informazioni relative all'appalto, contattare la Responsabile del Servizio Teatri, Attività culturali, Spettacolo e Culture Giovanili dott.ssa Elisabetta Da Lio (telefono 041 274 6183) o scrivere all'indirizzo e-mail: attivita-culturali@comune.venezia.it.
2. Il dirigente del Settore Cultura e Responsabile Unico del Progetto è il dott. Michele Casarin; il responsabile del Procedimento di affidamento è la dott.ssa Miriam Balbo in qualità di responsabile del Servizio Affari generali e Bilancio.
3. Il datore di lavoro del Centro Hybrid Music è il Direttore dell'Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico, avv. Marco Mastroianni (disposizione PG/2024/0039311 del 23/01/2024 del Dirigente del Settore Programmazione Patrimoniale e Logistica)

Allegato "1" al capitolato speciale

Dati personale impiegato nel "Servizio di accoglienza, informativi e di supporto alla gestione del centro musicale Hybrid Music a Mestre" – Periodo: 08/06/2024 - 07/06/2025.

- N. di risorse umane impiegate: **2**
- Addetti assunti ex legge 12/03/1999 n. 68 : **no**

1° contratto:

- Decorrenza del contratto: **dal 08/06/2024**
- Qualifica: **operaio**
- Livello contrattuale: **2**
- Monte ore settimanale: **12 ore**
- Numero scatti di anzianità: **0**
- CCNL impiegato: **multiservizi**

2° contratto:

- Decorrenza del contratto: **dal 01/12/2024**
- Qualifica: **operaio**
- Livello contrattuale: **2**
- Monte ore settimanale: **10**
- Numero scatti di anzianità: **0**
- CCNL impiegato: **multiservizi**

Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa	5276752
Descrizione Trattativa	servizio di accoglienza, informativo e di supporto alla gestione del centro musicale Hybrid Music da... <i>vai al dettaglio della negoziazione su acquistinretepa.it</i>
CIG	B69606E912
CUP	-
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione Contraente

Nome Ente	COMUNE DI VENEZIA
Codice Fiscale Ente	00339370272
Nome ufficio	SETTORE CULTURA E ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA
Telefono	+390412746173
Condice univoco ufficio	-
Punto Ordinante	MICHELE CASARIN, CF: [REDACTED]
Firmatario del contratto di stipula	MICHELE CASARIN, CF: [REDACTED]

Concorrente Contraente

Ragione o Denominazione Sociale	SUMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice Operatore Economico	03523900276
Codice Fiscale Operatore Economico	03523900276
Sede Legale	VIA MILANO 50 30172 MESTRE VE
Telefono	3474126130
Posta Elettronica Certificata	AMMINISTRAZIONE@SUMONLINE.IT
Tipologia impresa	Società cooperativa

Dati dell'offerta accettata

Identificativo univoco dell'offerta	2280658
Offerta presentata il	16/04/2025

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	32470,00

Ulteriori elementi sull'offerta

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Ulteriori elementi sull'offerta

Dichiarazione relativa al subappalto

L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 1

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE